

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2003

**che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia**

[notificata con il numero C(2003) 3026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 9 e 11,

viste le notifiche ricevute dagli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 96/49/CE, gli Stati membri possono applicare disposizioni meno rigorose di quelle fissate negli allegati della direttiva medesima per il trasporto, nel loro territorio, di piccole quantità di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive. Vari Stati membri hanno comunicato alla Commissione che desiderano adottare siffatte disposizioni. Queste ultime sono state esaminate dalla Commissione, la quale ha accertato la sussistenza delle prescritte condizioni. È perciò opportuno autorizzare l'adozione di tali disposizioni.

(2) Ai sensi della direttiva 96/49/CE, uno Stato membro può autorizzare, su tragitti debitamente designati del suo territorio, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito che sono vietati

in base alle disposizioni dell'allegato della direttiva medesima, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nel suddetto allegato allorché tali operazioni rivestano un carattere locale e siano rigorosamente controllate in condizioni chiaramente definite. Vari Stati membri hanno comunicato alla Commissione che desiderano adottare disposizioni che autorizzino siffatti trasporti regolari. La Commissione ha accertato che sono soddisfatte le condizioni per concedere tale autorizzazione. È perciò opportuno autorizzare gli Stati membri in questione ad adottare tali disposizioni.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati ad adottare, in relazione al trasporto per ferrovia nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose, le disposizioni di cui al medesimo allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

*Articolo 2*

Gli Stati membri di cui all'allegato II sono autorizzati ad adottare le disposizioni contenute nel medesimo allegato in relazione al trasporto regolare, su tragitti debitamente designati del proprio territorio, di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

**Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di talune merci pericolose**

FRANCIA

**RA-SQ 6.1**

*Oggetto:* Trasporto di bagaglio registrato nei treni passeggeri.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 7.7.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Materiali e oggetti RID non trasportabili nel bagaglio.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 18.

*Contenuto della normativa nazionale:* I materiali e oggetti RID trasportabili come colli espressi possono essere trasportati come bagaglio nei treni passeggeri.

**RA-SQ 6.2**

*Oggetto:* Colli di materiali pericolosi trasportati nei treni passeggeri.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 7.7.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Materiali e oggetti RID non trasportabili nel bagaglio a mano.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 19.

*Contenuto della normativa nazionale:* Il trasporto come bagaglio a mano di colli di materiali pericolosi per uso personale o professionale dei passeggeri è autorizzato a determinate condizioni: si applicano soltanto le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

*Osservazioni:* Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

**RA-SQ 6.3**

*Oggetto:* Trasporto di materiali pericolosi per le esigenze del vettore ferroviario

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 5.4.1.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nella lettera di vettura.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

*Contenuto della normativa nazionale:* Il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di dichiarazione del carico.

**RA-SQ 6.4**

*Oggetto:* Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni postali.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 5.3.1.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

*Contenuto della normativa nazionale:* Sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di un materiale della stessa classe (ad eccezione di 1, 6.2 e 7).

**RA-SQ 6.5**

*Oggetto:* Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni adibiti al trasporto di container di dimensioni ridotte.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 5.3.1.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.2.

*Contenuto della normativa nazionale:* Se le etichette apposte sui container in questione sono chiaramente visibili, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura.

**RA-SQ 6.6**

*Oggetto:* Esenzione dall'etichettatura di vagoni adibiti al trasporto di veicoli stradali carichi di colli.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 5.3.1.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.3.

*Contenuto della normativa nazionale:* Se sui veicoli stradali sono apposte etichette indicanti i colli che essi contengono, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura.

## SVEZIA

**RA-SQ 14.1**

*Oggetto:* Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 5.3.1.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* I vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

*Contenuto della normativa nazionale:* Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

*Osservazioni:* Il RID prevede limiti quantitativi alle merci definibili «per consegna espressa»: si tratta perciò di piccole quantità.

## REGNO UNITO

**RA-SQ 15.1**

*Oggetto:* Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* Gran parte delle prescrizioni del RID.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Imballaggio, etichettatura e trasporto di materiale radioattivo ai sensi delle Rail Regulations del 1996, reg. 2(6), modificato dalla schedule n. 5 delle Carriage of Dangerous Goods Regulations del 1999.

*Contenuto della normativa nazionale:* Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

*Osservazioni:* Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

**RA-SQ 15.2**

*Oggetto:* Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

*Riferimento all'allegato della direttiva:* Parti 5 e 7 (96/49/CE).

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Da specificare in normative di imminente adozione.

*Contenuto della normativa nazionale:* Cfr. sopra.

*Osservazioni:* La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni del RID non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

**RA-SQ 15.3**

*Oggetto:* Riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, reg. 17 e reg. 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg. 14.

*Contenuto della normativa nazionale:* La normativa nazionale è meno restrittiva in relazione ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

*Osservazioni:* Il Regno Unito desidera consentire determinate variazioni rispetto alle norme relative al trasporto temporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variazione è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le variazioni sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle variazioni che il Regno unito potrebbe introdurre.

1. Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.
2. Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi i 500 chilogrammi.
3. Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.
4. Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non dev'essere superiore a 20 chilogrammi.

**RA-SQ 15.4**

*Oggetto:* Differenziazione della «quantità totale massima per unità di trasporto» per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* 1.1.3.1.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Esenzioni connesse alla natura delle operazioni di trasporto.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Da specificare in normative di imminente adozione.

*Contenuto della normativa nazionale:* Definizione di regole relative alle deroghe per quantità limitate e carichi misti di sostanze esplosive.

*Osservazioni:* L'obiettivo è quello di introdurre limiti differenti per quantità ridotte e fattori di moltiplicazione per carichi misti per le merci della classe 1 (50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2). Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione dovrebbero essere di 20 per la categoria di trasporto 2 e di 2 per la categoria di trasporto 3.

---

**ALLEGATO II****DEROGHE CONCESSE AGLI STATI MEMBRI PER IL TRASPORTO LOCALE LIMITATO AL PROPRIO TERRITORIO**

SVEZIA

**RA-LT 14.1**

*Oggetto:* Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

*Riferimento all'allegato della direttiva:* Parte 2, punti 5.2 e 6.1.

*Contenuto dell'allegato della direttiva:* Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

*Riferimento alla normativa nazionale:* Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

*Contenuto della normativa nazionale:* La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio dev'essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

*Osservazioni:* Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

---